

**SCHEMA DI ACCORDO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990**  
**PER L'ADOZIONE DI UN'AZIONE COORDINATA PER "REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO**  
**OSPEDALE DI NARNI – AMELIA"**

TRA

La Regione Umbria, Giunta regionale, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96, rappresentata dall'ing. Stefano Nodessi in qualità di Direttore Regionale, (autorizzato con D.G.R. n.. ...) domicilio pec: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

L'Azienda USL Umbria 2, rappresentata dal Dott. Piero Carsili, in qualità Direttore Generale F.F. domicilio pec: aslumbria2@postacert.umbria.it

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

**PREMESSO CHE**

In data 2 febbraio 2024 si è tenuta una riunione tra le Parti per una verifica sullo stato di realizzazione dell'Ospedale di Narni-Amelia.

Al termine della riunione le Parti hanno convenuto sulla necessità di pervenire alla rapida approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Narni-Amelia al fine di avviare le definitive intelocuzioni con INAIL per la realizzazione del medesimo, anche al fine di liberare risorse economiche da mettere a disposizione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Terni.

**Visto** l'art. 32 della L.R. n. 3/2010, recante "Interventi di particolare complessità", ai sensi del quale:"  
*1. Le amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di particolare complessità finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici qualora, per dimensione di azione e per mezzi disponibili, si trovino in difficoltà, in applicazione del principio di sussidiarietà possono richiedere l'intervento della Regione o delle Province affinché provvedano, in qualità di soggetto attuatore e previa stipula di specifica convenzione contenente le modalità procedurali, alla realizzazione dei lavori.*";

**Considerato:**

- che è intenzione delle Parti dare una accelerazione alle attività di realizzazione dell'opera e a tal fine, l'intervento dell'amministrazione regionale, almeno per le parti procedurali che al momento presentano maggiore necessità quale, appunto, la conclusione della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo, potrebbe garantire il necessario supporto;
- che le stesse ritengono necessaria un'azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti;

A tal fine le Parti danno atto della necessità di porre in essere un'azione coordinata di tutti i soggetti interessati per l'attuazione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale, pertanto,

**VISTI**

- l'Accordo di programma sottoscritto in data 13.03.2012 e s.m. e i., tra la Regione Umbria, l'allora Azienda USL n. 4 di Terni, la Provincia di Terni, il Comune di Narni ed il Comune di Amelia, per la realizzazione del Nuovo ospedale Territoriale del comprensorio di Narni – Amelia;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- il presente schema di Accordo predisposto congiuntamente tra le Parti e approvato: dalla Regione Umbria con deliberazione della Giunta regionale n. ....del .....; dall' Azienda USL Umbria 2 con.....;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1  
(Finalità dell'Accordo)**

1. Con il presente accordo le Parti condividono l'intento di porre in essere un'azione congiunta e coordinata per pervenire alla realizzazione dell'Ospedale di Narni-Amelia.
2. A tale fine individuano le attività che consentano un'azione efficace per la rapida conclusione della Conferenza di Servizi, necessaria all'approvazione del nuovo progetto esecutivo, avviata dalla Stazione appaltante Azienda USL Umbria 2 e si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad intraprendere ogni azione per addivenire al raggiungimento dello scopo.
3. Le "Parti" si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità ai doveri di buona fede relativa a questo genere di attività ed alle proprie competenze istituzionalmente assegnate.

**Articolo 2  
(Attività di competenza della Regione)**

1. La Regione Umbria, Direzione Governo del Territorio, assume il ruolo di management e coordinamento delle attività necessarie per le finalità di cui all'art. 1, fermo restando le specifiche competenze e attività poste in essere fino ad ora.
2. In particolare, la Regione Umbria, ai sensi dell'art. 32 della LR n. 3/2010, procede alla convocazione e gestione della Conferenza di Servizi necessaria all'approvazione del nuovo progetto esecutivo, avviata dalla Stazione appaltante Azienda USL Umbria 2. Compete inoltre alla Regione Umbria la tenuta dei rapporti con INAIL finalizzati alla costruzione del nuovo Ospedale di Narni Amelia, di concerto con Azienda USL Umbria 2.

**Art. 3  
(Attività di competenza dell'Azienda USL Umbria 2)**

1. L'Azienda USL Umbria 2 svolge il ruolo di Stazione Appaltante. Nella fase oggetto del presente Accordo, il RUP nominato dall'Azienda USL Umbria 2, Stazione Appaltante, procede all'approvazione del progetto esecutivo, al termine della Conferenza di servizi, previa verifica e validazione da parte dello stesso RUP.

**Articolo 4  
(Modalità operative)**

1. Si istituisce un apposito **Gruppo operativo** per il coordinamento delle attività afferenti al presente Accordo, il monitoraggio delle tempistiche, la condivisione e l'approvazione delle attività rilevanti, come di seguito indicati.
2. Il Gruppo operativo è così composto:
  - Direttore della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, con funzione di Coordinatore del Gruppo;

- Dirigente del Servizio Opere e Lavori pubblici, Osservatorio Contratti pubblici, Ricostruzione post sisma;
- Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare o suo delegato;
- Un funzionario del Servizio Opere e Lavori pubblici, Osservatorio Contratti pubblici, Ricostruzione post sisma;
- Un Rappresentante dell'Azienda USL Umbria 2 Stazione appaltante.

Possono essere invitati ai lavori del Gruppo operativo, di volta in volta, previo assenso dei suoi componenti, rappresentanti indicati dalle "Parti".

3. La prima convocazione del Gruppo operativo avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e si riunirà ogni qualvolta vi sia la necessità segnalata dai membri componenti su convocazione del Coordinatore della Gruppo operativo.

#### **Articolo 5 (Durata dell'Accordo)**

1. Il presente accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell'obiettivo prestabilito.

#### **Art. 6 (Disposizioni di riferimento)**

1. Per l'esecuzione delle attività di che trattasi e, quindi, ai fini dell'individuazione della normativa di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di Opere Pubbliche.
- 2.

#### **Articolo 7 (Registrazione e imposta di bollo)**

1. Si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente Accordo è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giustamente disposto dall'articolo 40 del citato decreto.
3. Il presente accordo è stipulato, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. eii. ed è sottoscritto con la firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Le parti provvedono alla pubblicazione del presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Articolo 8 (Riservatezza)**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – *chiamato anche G.D.P.R. (General data protection regulation)*.
2. Con la stipula del presente Accordo entrambi i soggetti accettano che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, siano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci n. 96, cap 06121 Perugia (email: infogiunta@regione.umbria.it; P.E.C: regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, la Presidente della Giunta Regionale, in conformità al citato G.D.P.R. e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 513 del 14 maggio 2018.

4. Per la Regione Umbria il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati per la Regione Umbria i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1).
5. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Umbria 2 con sede legale ..... nella persona del suo legale rappresentante ....

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE**

.....

.....